

N. 1658-1882-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1658, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONCIA, ROSSOMANDO, FERRANTI, CAPANO

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

Presentata il 17 settembre 2008

E

n. 1882, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIETRO, PALOMBA

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per la repressione delle discriminazioni per motivi razziali, di orientamento sessuale o di identità di genere

Presentata il 7 novembre 2008

(Relatore: **CONCIA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 ottobre 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei progetti di legge nn. 1658 e 1882. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1658 Concia e n. 1882 Di Pietro, recante « Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale »;

premesso che:

sotto il profilo del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'ambito di applicabilità della circostanza aggravante prevista dal testo risulta circoscritto ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, il che dovrebbe essere valutato sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

pur prendendo atto che la locuzione « orientamento sessuale » ricorre in fonti di diritto internazionale e comunitario, nonché di ordinamenti stranieri, si ritiene che, nel momento in cui tale nozione è immessa nella legislazione penale italiana, essa debba essere adeguatamente definita, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale;

andrebbe altresì chiarita la nozione di « finalità » (inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa);

in ogni caso, dopo la parola « orientamento » andrebbe introdotto l'aggettivo « sessuale » o, in alternativa, si dovrebbe parlare di orientamento e discriminazione « sessuali » (al plurale);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo della determinatezza della fattispecie penale:

1) si definisca la nozione di « orientamento sessuale »;

2) si specifichi che per « orientamento » si intende l'orientamento sessuale;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno valutare se l'aver circoscritto l'ambito di applicabilità della nuova circostanza aggravante ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale sia pienamente rispondente, sotto il profilo della ragionevolezza, al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

b) sarebbe opportuno chiarire la nozione di « finalità » inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Modifica all'articolo 61 del codice penale,
concernente l'introduzione della circo-
stanza aggravante relativa all'orienta-
mento o alla discriminazione sessuale.**

ART. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-*quater*) l'averne, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato ».

